Oggetto: delibera modifica regolamento IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021 - Comune di Pisa - Relazione

L'art. 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha modificato il ruolo del gestore della struttura ricettiva nell'ambito dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.
In particolare, il legislatore ha esteso a tutti i gestori delle strutture ricettive la qualifica di "Responsabile dell'imposta" già prevista esclusivamente per le cc.dd. locazioni brevi.

Nello specifico è stata prevista la responsabilità dell'obbligazione tributaria in capo al predetto gestore che, però, vanta il diritto di rivalsa nei confronti dell'ospite.

Inoltre, il gestore è tenuto alla presentazione di una dichiarazione tributaria annuale cumulativa da presentarsi, esclusivamente con modalità telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (il decreto doveva essere emanato entro il 15/11/2020 ma ad oggi non è stato ancora emanato).

Infine, nei confronti del gestore sono applicabili le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione (dal 100% al 200% dell'importo dovuto) nonché quella per omesso, ritardato o parziale versamento (prevista dall'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997).

A seguito di detta innovazione legislativa la Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. VI penale, n. 30227 del 2020 e n. 36317 del 2020) ha affermato che mentre la modifica normativa non incide sul reato di peculato per i mancati riversamenti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 180 del decreto legge n. 34 del 2020, a decorrere dal 19 maggio 2020 il reato di peculato non è più configurabile.

Tuttavia, la Corte dei Conti (Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Sicilia, n. 432 del 2020 e Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Toscana, nn. 273 e 286 del 2020) ha affermato che nonostante la modifica normativa si deve continuare a considerare il gestore agente contabile, in quanto le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati numerario pubblico e quindi entrano immediatamente nel patrimonio del Comune.

La predetta interpretazione è stata ritenuta condivisibile dal Mef con la risposta fornita nell'ambito del "Telefisco 2021".

Di diverso avviso è la Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Lombardia, con il pronunciamento n. 38 del 2021. In particolare la Corte non condivide la posizione dei "colleghi" siciliani e toscani e ritiene che i gestori delle strutture ricettive non possono più essere considerati agenti contabili, in quanto a seguito della modifica apportata dall'art. 180 del decreto legge n. 34 del 2020:
• come chiarito dalla Cassazione penale (nn. 30227 e 36317 del 2020) non si configura più il reato di peculato (il gestore non può più essere considerato incaricato di pubblico servizio non essendoci più maneggio di denaro pubblico);
• non essendoci più il maneggio di denaro pubblico, viene meno la condizione per considerare il gestore un agente contabile;
• in capo al gestore vi è un rapporto di natura esclusivamente tributaria.

Ciò detto, a prescindere da quale delle due interpretazioni sia corretta (trovando semmai più coerente la pronuncia della Corte dei Conti della Lombardia) in assenza ed in attesa di una univoca interpretazione della norma si valuti come più opportuno il mantenimento dell'obbligo di redazione del conto di gestione da parte dei soggetti gestori delle strutture ricettive tramite la reintroduzione nel regolamento in materia.

Al/Vi

Il Funzionario Responsabile del Tributo
Annalisa Dolinich (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.